CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 24 dicembre 2004.

Istituzione e gestione albo delle imprese di fiducia - Decreto presidenziale 19 luglio 2004, n. 14 - Regolamento dell'Amministrazione regionale sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni interne attuative.

AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
ALL'ISPETTORATO TECNICO
ALL'ISPETTORATO TECNICO REGIONALE
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA
ALL'OSSERVATORIO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

1) PREMESSE

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 42 dell'8 ottobre 2004, ha pubblicato il decreto presidenziale 19 luglio 2004, n. 14, con il quale è stato emanato il regolamento in oggetto indicato.

Al fine di pervenire alla dovuta uniformità di comportamento, con la presente si diramano le direttive che i dipartimenti in indirizzo ed i Geni civili dovranno osservare sia in regime ordinario che nel regime transitorio, che si conclude con la prima formazione dell'albo.

1.1) *Fonti normative*

Le fonti normative dei lavori mediante cottimo-appalto sono costituite da:

a) legge n. 109/94, come introdotto dalle leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003, con particolare riguardo all'art. 24 bis;

b) D.P.R.S. n. 554 del 21 dicembre 1999, artt. 78, 88, 12, 144, 145, 146 e 148 (con esclusione del 4° comma), cfr. circolare 24 ottobre 2002;

c) D.P.Reg. 19 luglio 2004, n. 14 (in appresso denominato regolamento);

d) circolare Assessorato dei lavori pubblici 24 ottobre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 31 ottobre 2002, n. 50), punto 16.

2) ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA - DEFINIZIONE

L'art. 1 del regolamento istituisce l'albo delle imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto (in appresso denominato albo) presso ciascun ramo dell'Amministrazione regionale.

Si è ritenuto, pertanto, abbandonando il criterio di localizzazione territoriale, di istituire presso ciascuna articolazione dell'Amministrazione regionale, a livello centrale, un unico albo a cui dovranno fare riferimento gli uffici periferici appartenenti alla stessa articolazione dell'Amministrazione regionale.

3) ISTANZA DI ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ALL'ALBO

L'art. 2 del regolamento detta precise norme, assolutamente esaustive in ordine alla qualificazione delle imprese che possono richiedere ed ottenere l'iscrizione all'albo. Cosicché, appare appena opportuno ribadire, come già accennato al precedente punto 2 che, non vigendo più il criterio di localizzazione territoriale, potranno ottenere l'iscrizione tutte le imprese in possesso delle attestazioni di qualificazione previste dall'art. 8, comma 3, della legge n. 109/94, ovvero le imprese che abbiano i requisiti di cui alle lett. a), b) e c), dello stesso art. 2 del regolamento.

All'istanza di iscrizione i richiedenti dovranno allegare i documenti indicati alle lett. a) e b) dell'art. 3, comma 1, del regolamento.

Le istanze di iscrizione vanno presentate al seguente indirizzo: "Assessorato regionale dei lavori pubblici - Osservatorio regionale lavori pubblici, via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo".

Ai sensi del 3° comma dell'art. 4 del regolamento le istanze di nuova iscrizione pervenute entro il 31 ottobre ed esitate favorevolmente con l'apposito provvedimento sopra richiamato costituiranno aggiornamento dell'albo con decorrenza dall'inizio dell'anno successivo.

Viceversa le cancellazioni dall'albo degli iscritti, previste ai sensi del comma 5 dello stesso art. 4, avranno effetto anche in corso d'anno.

4) EFFETTO DELL'ISCRIZIONE

Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 4 del regolamento laddove è previsto al comma 1, che "l'iscrizione all'albo ha effetto permanente" e al comma 2, è posto l'obbligo di comunicare entro 30 giorni "tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti i fini del mantenimento o della modificazione della iscrizione" pone in evidenza la responsabilità, anche penale, a carico delle imprese, in ordine all'obbligo della comunicazione, nel rispetto dei limiti temporali sopra richiamati, dalla quale deve emergere, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, l'eventuale verificarsi delle ipotesi analiticamente elencate all'art. 6 del regolamento, a carico dell'impresa o dei responsabili dell'impresa che commina la cancellazione dall'albo.

Diversamente le imprese indicate alla lett. c) dell'art. 2 del regolamento, già iscritte all'albo, sono tenute a confermare annualmente il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione.

5) FORMAZIONE DELL'ALBO

La prima formazione dell'albo, anche in relazione alla brevità dei termini, decorrenti dalla pubblicazione del regolamento alla scadenza del 31 dicembre, termine ultimo per l'emanazione del provvedimento di iscrizione all'albo, impone necessariamente una propria disciplina che valga quale regime transitorio.

Questa Amministrazione, pertanto, riterrà utilmente presentate e quindi ammissibili le istanze delle imprese in possesso dei requisiti previsti, che perverranno entro il 31 gennaio 2005, e procederà, senza ulteriori adempimenti, con unico provvedimento, da emanarsi entro il 30 aprile 2005, alla formazione del primo albo, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 del regolamento.

Per gli stessi motivi di brevità di termini connessi con l'accelerazione dell'azione amministrativa, l'Assessorato dei lavori pubblici procederà entro il mese di febbraio a comunicare alle imprese mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana il nominativo del responsabile del procedimento.

Presso l'Osservatorio regionale è all'uopo istituita una commissione composta da due funzionari per ciascuno dei tre dipartimenti dell'Assessorato e presieduta da un dirigente della segreteria tecnica dell'ufficio di Gabinetto dell'Assessore che procederà ad una attenta valutazione delle istanze ed a porre in essere tutte le attività conseguenti propedeutiche affinché si possa procedere alla prima formazione dell'albo.

La tenuta dell'albo (aggiornamenti annuali e cancellazioni infrannuali) verrà curata successivamente dall'Osservatorio regionale lavori pubblici che provvederà entro il 31 dicembre di ogni anno ad emanare i provvedimenti di iscrizione cancellazione e notifiche alle imprese richiedenti.

6) PUBBLICAZIONE DELL'ALBO

Alla presentazione delle istanze consegue l'automatica autorizzazione delle imprese richiedenti, ai sensi del codice in materia di protezione di dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati comunicati e quindi alla pubblicazione di ogni elemento utile e necessario per la gestione dell'albo.

Successivamente alla prima formazione, l'albo delle imprese iscritte verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito web dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici (www.lavoripubblici.sicilia.it), così come annualmente i relativi aggiornamenti.

L'amministrazione centrale e gli uffici del Genio civile chiamati alla utilizzazione dei dati contenuti nell'albo provvederanno previa autorizzazione in favore del soggetto all'uopo individuato, valida fino a revoca, ad effettuare le comunicazioni all'Osservatorio ai fini dell'annotazione a fianco di ciascun nominativo degli estremi di affidamento dei lavori quali la indicazione

della stazione appaltante, della data e dell'importo aggiudicato.

La superiore annotazione si rende necessaria ai fini del comma 3 dell'art. 24 bis della legge n. 109/94, come introdotte dalle leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 (limite di affidamento per importo non superiore a 150.000,00 euro) nonché ai fini del comma 2 dell'art. 7 del regolamento (condizione e limite di invito per lavori successivi al primo).

L'Assessore: PARLAVECCHIO

(2005.2.33)090